



R.C. AZIENDE INDUSTRIALI

Fascicolo Informativo

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Aziende Industriali

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

R.C. Aziende Industriali

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello RCG55071 - Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55071/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario e della scheda di polizza modello RCG55070 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello RCG55070 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel fascicolo Informativo modello RCG55071/FI.

DEFINIZIONI	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	»	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. AZIENDE INDUSTRIALI	»	5
NORME SPECIALI	»	11
NORME AGGIUNTIVE	»	12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AZIENDA

I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge, nell'ubicazione precisata, l'attività descritta nella scheda di polizza, nonché eventuali enti (uffici, depositi e simili), accessori e/o complementari a quelli sopra indicati, aventi anche diversa ubicazione.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MASSIMO RISARCIMENTO

La somma massima risarcibile espressa in cifra fissa o in percentuale, che la Società si impegna a corrispondere in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.

MERCEDI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo

delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura – ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale temporaneo regolamentare assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

I documenti che provano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute - comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività previste nella presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'art. 46 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto

all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. AZIENDE INDUSTRIALI

ART. 12 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti **limitatamente alla rivalsa INAIL.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T., i lavoratori parasubordinati sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

c) Personale temporaneo

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia R.C.O., di cui alla lett. b) del presente articolo, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte o lesioni personali.

ART. 13 - RISCHI COMPRESI

a) L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai suoi dipendenti o subappaltatori, in relazione ai seguenti rischi complementari:

- 1) servizio aziendale di bar, ristoro, mensa, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**. Per i generi di produzione propria somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza;**
- 2) proprietà e/o gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi e flippers;
- 3) servizio sanitario aziendale prestato in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 4) attività di vigilanza effettuata anche con

- guardie armate e con cani, anche fuori il recinto dello stabilimento;
- 5) servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni;
 - 6) organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopolavoristiche (ricreative, sportive, sociali e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'azienda; partecipazioni a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopra descritte organizzate da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands;
 - 7) gestione di CRAL e circoli aziendali;
 - 8) servizio di pulizia dell'azienda;
 - 9) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda;
 - 10) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'azienda;
 - 11) effettuazione di sopralluoghi tecnici per la stesura di preventivi e visite tecniche in genere;
 - 12) esecuzione di commissioni nonché operazioni di prelievo, di rifornimento e di consegna, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, dei prodotti dell'azienda e delle cose necessarie allo svolgimento dell'attività dell'azienda stessa;
 - 13) proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
 - 14) proprietà di macchinari, arredamenti, attrezzature inerenti l'attività dichiarata nella scheda di polizza ubicati presso terzi;
 - 15) proprietà ed uso di impianti di sicurezza, di impianti elettronici e per l'elaborazione automatica di dati di gestione di magazzini e depositi dell'Assicurato;
 - 16) proprietà di serbatoi di olio combustibile, depositi di carburante e colonnine di distributori di carburante, ed esercizio di officine di lavaggio e manutenzione veicoli, **per uso esclusivo dell'azienda assicurata**;
 - 17) cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, centrali termiche, di compressione e di decompressione, gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica, impianti per il servizio idrico, centrale per il riscaldamento dei locali di pertinenza dell'azienda assicurata, nonché altre simili attrezzature e/o impianti, anche se posti all'esterno dell'azienda, **purché il tutto venga usato per le esclusive necessità delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.**
- b) L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, dalla proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'azienda.
Ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori stessi, **fermo restando che l'assicurazione non opera per i danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.**
Agli effetti di questa garanzia i dipendenti sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione R.C.O.
- c) La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti da:
- 1) veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
 - 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'azienda;
 - 3) veicoli sotto carico e scarico;
 - 4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.
- La garanzia di cui al presente punto c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di subappaltatori delle attività e/o dei lavori elencati alla lett. a) del presente articolo e **viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso.**
Restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso dall'Assicurato.
- d) L'assicurazione si estende, inoltre, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto.**
La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di

surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge.

e) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali.

Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

f) L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di committente o di responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 "Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili" e successive modificazioni e/o integrazioni.

g) L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; **tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima. Questa specifica garanzia è prestata entro il limite di risarcimento per danni a cose con il massimo di € 150.000 per sinistro.**

ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio

a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a); sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da Soci a responsabilità illimitata o da Amministratori, **che non siano legali rappresentanti dell'impresa o dai loro familiari, a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta in polizza;**

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo i subappaltatori delle attività e/o lavori previsti dall'art. 13, lett. a) delle Norme, che sono considerati terzi per morte o lesioni personali;

d) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, che sono invece considerati terzi per morte o lesioni personali.

ART. 16 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da furto;

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dalla detenzione e/o impiego di aeromobili;

c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

d) cagionati alle persone trasportate su veicolo – per il quale non sia consentito il trasporto di persone – che risulti di proprietà dell'Assicurato od allo stesso detenuto;

e) alle opere e/o cose in costruzione e/o oggetto di lavorazione ed a quelle sulle quali o mediante le quali si eseguono i lavori;

f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti

- ti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato da questi detenute, salvo quanto indicato nell'art. 13, lett. g) delle Norme;**
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'art. 13, lett. a) delle Norme;**
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 13, lett. c) delle Norme, ed a quelle movimentate, trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate e scaricate;**
- j) a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;**
- k) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto indicato alla Norma Speciale 2;**
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 13, lett. a), punti 1) e 3) delle Norme;**
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- o) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed usi (regole d'arte) ai quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;**
- p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;**
- q) derivanti dall'espletamento di attività svolte ad di fuori dell'ambito dell'azienda, che non siano quelle descritte nell'art. 13 delle Norme ed alla Norma Speciale 2.**
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:**
- r) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
- s) derivanti dalla detenzione e/o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- t) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;**
- u) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);**
- v) derivanti da prodotti geneticamente modificati.**
- ART. 17 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**
- a) Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (mercedi, retribuzioni, fatturato, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle mercedi;
 - delle retribuzioni;
 - dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e del costo sostenuto per prestazioni di personale temporaneo regolarmente acquisito in base a norme di legge;
 - Il fatturato (esclusa l'I.V.A.);
 - gli altri elementi variabili previsti in polizza.
- Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettua-**

ta dalla Società sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

- c) **Nel caso in cui il Contraente**, nei termini previsti, **non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio**, anticipato in via provvisoria per le rate successive, **viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo** di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, **la Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, **in base alle mercedi e retribuzioni** corrisposte al personale compreso nel-

l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia dell'apposito modulo - spedito dall'I.N.A.I.L. all'Assicurato con raccomandata** - con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al Contraente stesso versamento dell'importo dovuto in sede di "regolazione premi".

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, **in base al fatturato (esclusa I.V.A.)**, **il Contraente**, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, **deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.**

- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

ART. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 19 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui all'art. 7. Ove poi risulti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 20 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata da una

pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

NORME SPECIALI

(ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione", quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi e delle ipotesi sottoindicate)

1 - RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private, entrambe non equiparate a quelle di uso pubblico, esiste una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.

2 - LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA

Quando l'attività dell'Assicurato prevede lo svolgimento dei lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, l'assicurazione relativa a detti lavori e/o attività viene regolamentata, oltre che dalle Norme che regolano l'assicurazione, anche dalle norme sotto indicate.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

a) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

In merito ai danni di cui sopra la garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, ma con il massimo di € 150.000 per sinistro;

b) danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o attività; alle cose di terzi trovatesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovatesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgono all'aperto.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250 per ogni sinistro.

L'assicurazione non è operante invece per i danni:

1) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazioni, manutenzione, conduzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

2) a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti a demolizioni nonché a cedimento, franamento, assestamento e vibrazioni del terreno;

3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

3 - DANNI A VEICOLI DERIVANTI DA CADUTA DA PONTI SOLLEVATORI

(per le aziende che svolgono attività di officine meccaniche di veicoli, carrozzerie, gommisti ed elettrauto)

La garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per ogni veicolo danneggiato e fino ad un massimo risarcimento di € 10.000 per singolo veicolo e di € 30.000 per anno assicurativo.

4 - DETENZIONE E/O USO DI ESPLOSIVI

Qualora il contratto lo prevede espressamente l'assicurazione comprende la detenzione e/o impiego di esplosivi, in deroga all'esclusione di cui all'art. 16 lett. r) delle Norme.

L'assicurazione non si estende tuttavia ai danni a cose trovatesi nel raggio di 100 mt. dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.

NORME AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel mod. RCG55070)

A) CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo, l'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei subappaltatori.

B) RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA

A parziale deroga dell'art. 16, lett. l), la garanzia si estende ai danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o a difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione e/o riparazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori.

Relativamente alle attività di riparazione di veicoli e gommisti, la garanzia è operante a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, e comunque non oltre 6 mesi dal compimento dei lavori. Restano comunque esclusi i danni subiti dai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, mantenute, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale.

L'estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni a cose, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 100.000 per sinistro.

C) POSTUMA DELL'INSTALLATORE (D.M. 37/2008")

A parziale deroga dell'art. 16, lett. l), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui all'art. 1 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modificazioni e/o integrazioni e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.**

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione, fermi i termini di prescrizione previsti dalla legge.

L'estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 100.000 per sinistro.

D) DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 16 lett. n) delle Norme, l'assicurazione comprende i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**

L'estensione di garanzia è prestata entro i limiti del massimale per danni a cose con il massimo di € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

E1) DANNO BIOLOGICO FRANCHIGIA € 2.500

La garanzia di cui all'art. 12), lett. b),

punto 2), è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 2.500.

E2) DANNO BIOLOGICO SENZA FRANCHIGIA
La garanzia di cui all'art. 12), lett. b), punto 2), è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

F) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 16 lett. f) delle Norme, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **L'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.**

G) DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 16 lett. m) delle Norme, la garanzia si estende alla responsabilità dell'Assicurato per danni a condutture ed impianti sotterranei.

L'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 50.000 per ogni sinistro.

H) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 16 lett. m) delle Norme, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino l'uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.**

L'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 100.000 per ogni sinistro.

I) DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E MOVIMENTATE

A parziale deroga dell'art. 16 lett. i) delle Norme, la garanzia si intende estesa ai danni arrecati a:

a) cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;

b) cose di terzi movimentate, trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate e scaricate **(esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 C.C.).**

Rimangono comunque esclusi i danni:

1) agli immobili ed alle cose utilizzate e/o detenute dall'Assicurato a titolo di locazione finanziaria;

2) da furto e da mancato uso o disponibilità.

L'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di € 25.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

L) MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 12, lett. b) delle Norme, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegata al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;**

b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008**

e successive modificazioni e/o integrazioni.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal me-

desimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali **l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nella garanzia e di seguito, con la massima tempestività, fornire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



Mod. RCG55071/FI

ITALIANA
assicurazioni

Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA